

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FA-
VORE DI PERSONE RESIDENTI NELLA ZONA SOCIO-SANITARIA
FIORENTINA NORD OVEST CPV - 85310000-5 – CIG: 8602228F19.
CUP: I99C21000370006.

N. di Repertorio

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giornodel mese di

tra

- SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST (di seguito indicata come "Società della Salute"), codice fiscale e partita IVA n. 05517820485 con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, rappresentata dal dott. Andrea Francalanci, nato il, C.F.:, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, autorizzato a impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

e

- (in seguito indicata come "Appaltatore" o "Gestore") con sede legale in..... aa (C.F. e partita IVA) e iscritta al Registro delle Imprese diN. , rappresentata da, nat... a il, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore.interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- con sede legale a, codice fiscale e P.IVA,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

- _____ con sede legale a _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 150/2016, a rogito del Dott....., notaio in, n.....di Repertorio e n..... di Raccolta in data che, in copia certificata conforme all'originale, si allega al presente atto quale "Allegato A".

PREMESSO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 3/2021 veniva indetta, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l'affidamento del "Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone residenti nella zona socio-sanitaria Fiorentina Nord Ovest" e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto del Direttore SdS n. del si è provveduto a approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all'Appaltatore;
- a seguito dell'esito positivo dei controlli svolti dalla SUA di Pistoia sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n..... del, ha acquisito efficacia;
- l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva degli obblighi assunti con il presente contratto;

Tra i comparenti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO

La Società della Salute affida la realizzazione dei "Servizi di assistenza domiciliare in favore di persone residenti nella zona socio-sanitaria fiorentina nord

ovest” all’Appaltatore _____ Partita Iva _____ che, nella persona del legale rappresentante dell’Impresa capogruppo, il Sig. _____ accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente Contratto;
- nel Capitolato Speciale di gara (di seguito Capitolato) che si allega al presente contratto quale Allegato sub “B” di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
- nell’offerta tecnica (o progetto tecnico) predisposta e presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da

sulla base delle quote di partecipazione/esecuzione indicate in sede di partecipazione alla gara

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 01/10/2021 al 30/09/2024, come risulta da verbale di avvio del servizio sottoscritto in data e agli atti dell’ufficio contratti.

Al termine del periodo iniziale di durata del presente contratto, la Società della Salute si riserva di esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 3 mesi prima della scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, alla scadenza del Contratto il soggetto aggiudicatario è obbligato a prorogare l’esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni dietro semplice richiesta della Società della

Salute per un periodo fino a 6 mesi, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato dalle eventuali ripetizioni o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

In caso di nuovo aggiudicatario, alla scadenza del rapporto contrattuale, l'Appaltatore uscente si impegna, per almeno 30 (trenta) giorni successivi, a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale per la durata iniziale del presente contratto (36 mesi) è fissato in € (IVA esclusa), comprese prestazioni aggiuntive e/o servizi complementari.

L'Amministrazione corrisponderà per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto un importo orario unitario pari a €(IVA esclusa) per il servizio di assistenza domiciliare e un importo orario unitario pari a € (IVA esclusa) per il servizio di assistenza domiciliare ad alta complessità assistenziale nell'ambito dei progetti sociosanitari.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e a quelle contenute nell'offerta tecnica dell'Appaltatore e sarà liquidato in funzione delle ore effettivamente svolte secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto operativo presentato in sede di gara.

La Società della Salute riconoscerà al soggetto aggiudicatario, per ogni ora di servizio effettivamente prestata, l'importo risultante dall'applicazione ai prez-

zi unitari posti a base di gara del ribasso percentuale offerto dal soggetto aggiudicatario.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Per gli interventi programmati che non è stato possibile effettuare a causa dell'assenza della persona assistita non comunicata all'impresa entro le ore 14:00 del giorno precedente o a causa del rifiuto da parte della stessa, sarà riconosciuto il corrispettivo orario stabilito per la durata programmata, fino a un massimo di 2 ore. Il riconoscimento di tale corrispettivo è dovuto solo nei casi in cui le suddette circostanze vengano immediatamente comunicate al servizio sociale o sociosanitario referente tramite e-mail e a condizione che l'operatore addetto al servizio non sia stato riutilizzato per altri interventi di assistenza domiciliare o per altri servizi del soggetto aggiudicatario.

ART. 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO, QUINTO D'OBLIGO E SO-SPENSIONI.

Nel periodo di durata del presente Contratto il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, con le modalità previste dall'ordinamento della Società della Salute, potrà autorizzare modifiche e varianti secondo quanto previsto dall'art. 14 del

Capitolato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, il valore dell'appalto può essere modificato fino all'occorrenza massima del 50%.

Per la sospensione del servizio si applica l'art. 7 del Capitolato.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Sesto Fiorentino (FI), Via A. Gramsci, n. 561.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Società della Salute a oggi banca con sede legale in, Piazza/via..... n. (Referente banca sede di, via N. -).

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'Appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'Appaltatore.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa.....(mandataria) è tenuta a comunicare alla SdS, secondo la modalità indicata al precedente articolo 6 "Comunicazioni" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare.

La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, la Società della Salute rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, l'Appaltatore nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli

importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirla base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura posticipata redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

Le singole fatture dovranno indicare l'importo dovuto per le prestazioni svolte ed essere corredate da un report, prodotto dal sistema informatizzato di registrazione degli interventi di cui all'art. 11 del Capitolato, contenente l'elenco delle persone che hanno beneficiato del servizio, con l'indicazione per ciascuna di esse di data, ora inizio, ora fine e durata degli interventi. Eventuali modalità di fatturazione specifiche potranno essere concordate successivamente tra le parti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore.

Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità

eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quelle riportate al presente articolo o concordate successivamente, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

140/1997.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Società della Salute, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore a Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al Capitolato di gara.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento degli importi fatturati dall'Appaltatore verrà effettuato dalla Società della Salute con bonifico sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa _____ presso l'Ag. _____, in Via _____ a _____, IBAN _____.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le

modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società della Salute verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

Le parti prendono atto che la PEC della Società della Salute è: direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it e la PEC dell'Appaltatore è: _____.

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o alla rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto. In caso di mancata comunicazione la Società della Salute si riserva la facoltà di applicare la penale prevista all'art. 19 del Capitolato.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal Contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Società della Salute, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dar corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel Capitolato.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

La Società della Salute, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto e, attraverso i servizi sociali e sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio.

L'Appaltatore deve garantire lo svolgimento del servizio attraverso una struttura di coordinamento, formata da un Assistente Sociale e un Coordinatore, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, a cui si rinvia.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto

adempimento a quanto previsto dal Capitolato da parte dell'Appaltatore, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

A tal fine la Società della Salute individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Quando il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, mediante PEC, al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Società della Salute, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Società della Salute risolve il contratto, fermo restando a carico dell'Appaltatore il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Appaltatore ri-

nuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

È facoltà della Società della Salute effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l'Appaltatore impegnerà nel servizio.

Alla conclusione del contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione all'Appaltatore, l'emissione della fattura finale.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre al rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto tecnico presentato, ai quali si rinvia, all'Appaltatore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico – sanitaria e antinfortunistica;
- b) di comunicare alla Società della Salute Fiorentina, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) di adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

d) di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19 e a tradurle nelle lingue delle persone beneficiarie.

L'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Società della Salute che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Società della Salute da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

La Società della Salute si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Oltre a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato, qui integralmente richiamato, l'Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo. L'Appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della Società della Salute.

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica di gara e si precisa inoltre che l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia

di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- b) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., se e quando obbligatorie, e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti previste dal decreto stesso dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, nonché della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- c) a rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (*"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*);
- d) a garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19.

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

Su richiesta della Società della Salute l'Appaltatore è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., a tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dal Gestore uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d'appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

Il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte dell'Appaltatore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte dell'Appaltatore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la Società della Salute provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 11 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COM- PORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute, si impegna a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a inviare alla Società della Salute comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Tale Codice di comportamento va a integrare e specificare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche approvato con il D.P.R. n. 62/2013.

ART. 12 - DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute, nonché dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità attual-

mente vigente per la provincia di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 14 - PENALI

Fermo restando l'integrale applicazione dell'art. 19 del Capitolato, qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal Capitolato e dal presente Contratto, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo all'Appaltatore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro un termine prefissato, comunque non superiore ai 10 giorni successivi all'invio della medesima contestazione mediante PEC.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni dell'Appaltatore non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l'irregolarità contestata, la stessa applicherà le penali previste dall'art. 19 del Capitolato, a cui si rinvia.

Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile, pari al 2% per ogni successiva ripetizione. L'applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all'Appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.

La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 16 del presente Contratto, senza necessità di diffida o di ulteriore ac-

certamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.

Nel caso in cui la Società della Salute accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Società della Salute a ottenere la prestazione. È fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società della Salute si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto nei casi previsti dall'art. 20 del Capitolato, a cui si rinvia.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Società della Salute procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

La Società della Salute procederà altresì alla risoluzione del contratto nei casi di seguito indicati:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate inottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- se l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, *pan-touflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- la Società della Salute procederà all'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ stipulata in data _____ con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore della Società della Salute nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (/). L'atto suddetto è conservato in

originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni). L'importo

della garanzia risulta ridotto in quanto _____ dall'Appaltatore).

(inserire dati delle certificazioni possedute).

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 17 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore ha prodotto la polizza RCT n. _____ intestata
_____ emessa in data _____ da _____ Agenzia
di _____ con scadenza _____

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Società della Salute le successive quietanze di pagamento.

L'Appaltatore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del

Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'Appaltatore è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

Il merito delle attività, delle categorie di dati personali e degli interessati del trattamento sono specificati nell'atto di nomina allegato al presente costituendo parte integrante e sostanziale (All. C).

ART. 19 - FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, alla scrittura, ai bolli e alla registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al DPR n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 20 - ACCERTAMENTI COMPIUTI DALLA SOCIETA' DELLA

SALUTE

Le parti danno atto che sono stati compiuti, da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, quale Centrale di committenza, nei confronti dell'Appaltatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, di assenza di sanzioni amministrative accessorie e di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente Contratto.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute, il Capitolato e l'Offerta Tecnica.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Società della Salute sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi rivalsa.

ART. 23 - INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'Appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

ART. 24 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- Atto costitutivo RTI (Allegato A);

- Capitolato Speciale (Allegato B);

- Atto nomina Resp. Privacy ex art. 28 GDPR (Allegato C)

Il presente contratto, comprensivo di allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale/ con contrassegno n.....

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Società della Salute F.na Nord Ovest

Dott. Andrea Francalanci*

Per

.....*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del decreto legislativo n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma olografa.*